



**Cittadini nella Storia, dal Medioevo ad oggi**  
**Laboratorio 3 – Botteghe, commercio, economia.**  
**B. Età Moderna e Contemporanea**  
**Materiali: Le botteghe di Ponte Vecchio**

Un rescritto del 1597, un ordine del 1616 e un motuproprio del 1766 testimoniano l'alta concentrazione di botteghe sul Ponte Vecchio e l'attenzione dei diversi sovrani (dai Medici ai Lorena) per tali attività.



Stampa a litografia di André Durand ed Eugène Cicéri raffigurante il Ponte Vecchio e il Corridoio vasariano (seconda metà del XIX sec.)

[ASCFi, AMFCE, 1110, cass. 38, ins. A](#)

Link:

<http://www.comune.fi.it/archiviostorico/narratives/000001/000015/000001/000001.html>

A. Rescritto (1597)

*Rescritto normale sopra le botteghe degli Orefici del dì 30 maggio 1597. ab incarnatione*

*Sua Altezza Serenissima ha fatto metter le Botteghe degli Orefici sul Ponte per beneficio publico, e non perché sieno angariate da padroni di esse [...]. E però vuole S.A. che [coloro], che vi hanno Botteghe sieno sottoposti alli statuti dell'Arte ed all'ordine che fu dato dal Magistrato. E non pensino imbrogliar[e] sotto pretesto di liti al foro Ecclesiastico. E contro quest'ordine il magistrato non vi lasci entrare alcuno altro Orefice e non Orefice.*

(da *Legislazione toscana illustrata e raccolta da L. Cantini*, Firenze, nella Stamperia Albizziana, 1800-1808, vol. XIV, p. 192)

B. Ordine (1616)

*Ordine per le Botteghe del Ponte Vecchio del dì 5 luglio 1616.*

*Il Serenissimo Gran-Duca di Toscana e per S.A.S. li Magnifici Sigg. Capitani di Parte della Città di Firenze, desiderando con ogni cura e diligenza l'ornamento e maggior bellezza della Città per farla più riguardevole per comodo e sodisfazione universale & avendo considerato che il ponte vecchio luogo assai frequentato da Gentiluomini e forestieri e che però non conviene vi stiano botteghe di mascellari, pizzicagnoli, fabbri & altri esercizi che vi sono ma che saria più condecete collocarvi bancherotti orefici & argenti. Però mossi da detti degni rispetti fanno in virtù del presente bando notificare e comandare che per tutto il dì 2 di novembre possino avvenire tutti li orefici, bancherotti & argentieri che sono o saranno o che vorranno tener bottega aperta in Firenze non la possino tenere altrove che sopra il ponte vecchio e quanto capiscie il ponte e coscie di esso. E che tutte le botteghe che sono in detto ponte passato detto tempo non possino servire né per li propri padroni né per li pigionali a nessun altro uso & esercizio salvo per li suddetti orefici, bancherotti & argentieri sotto pena all'inosservanti di lire 100 di oro. [...] Proibendo appresso che nessuno possa stare a vendere frutta avanti a dette botteghe [...] restando però fermo lo Spetiale & il Fornaio [...] vicini alla Chiesa.*

(da *Legislazione toscana illustrata e raccolta da L. Cantini*, Firenze, nella Stamperia Albizziana, 1800-1808, vol. XV, p. 38)

C. Motuproprio (1766)

*Motuproprio per la sospensione dei lavori alle botteghe del Ponte Vecchio del di 7 novembre 1766*

*Sua Altezza Reale nelle circostanze della presente calamitosa annata, non volendo che alcuno dei suoi fedelissimi sudditi resti aggravato di spese in lavori di puro ornamento; ordina che si sospenda ogni innovazione intorno alle botteghe del Ponte Vecchio, le quali dovranno perciò lasciarsi nello stato in cui sono attualmente e riguardo alle spese che sono state già fatte ad alcune di dette botteghe il Senatore Provveditore dell'Ufficio della Parte e l'Auditore Pietro Brogiani rappresentino sopra di chi si abbia da posare non volendo, la Reale Altezza Sua che siano a peso dei proprietari suddetti quando non vi abbiano prestato il loro consenso.*

*Dato in Firenze li 7 novembre 1766*

PIETRO LEOPOLDO

V. Rosemberg

Tavanti

(da *Legislazione toscana illustrata e raccolta da L. Cantini*, Firenze, nella Stamperia Albizziana, 1800-1808, vol. XXVIII, p. 273)

**Note**

I tre documenti relativi ad epoche molto diverse testimoniano l'attenzione dei sovrani di casa Medici e di casa Lorena per il regolare svolgimento di attività commerciali sul Ponte Vecchio. Dalla lettura dei documenti, risulta poi evidente l'interesse dei sovrani affinché sul ponte trovassero posto solo botteghe di orefici e argentieri. I conduttori di tali esercizi

commerciali, a partire dal 1597, si videro poi tutelati di fronte ad eventuali soprusi messi in atto dai proprietari dei locali. Il Rescritto di quell'anno, infatti, volendo evitare che gli ecclesiastici proprietari dei locali, in caso di liti con i commercianti, usufruissero delle agevolazioni del foro ecclesiastico precisava che in tutti i casi ogni contenzioso sarebbe stato sottoposto alla disciplina dell'Arte in oggetto.

La scelta di concentrare sul Ponte Vecchio attività commerciali 'nobili' legate all'oreficeria e all'argenteria a danno delle preesistenti botteghe di altra natura come i macellai, trova conferma nelle disposizioni del 1616 per le quali - con la sola esclusione dello speziale e del fornaio posti vicino alla chiesa nella giornata del 2 novembre, oltre ad orafi ed affini nessun'altra attività poteva esercitarsi sul ponte.

Del pari, anche il motuproprio di Pietro Leopoldo del 1766 mirava ad agevolare i commercianti di ponte vecchio che in quell'anno avevano subito molti danni per le "calamitose" circostanze dispensandoli dall'onere di provvedere al consueto abbellimento delle proprie botteghe sul ponte. (A.C.)